CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA WINTER SCHOOL DAL TITOLO "PROCESSO PENALE E COSTITUZIONE"

L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in via Antonio Gramsci, n. 89/91,

E

l'Università degli Studi di Parma, nell'interesse del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali, con sede legale in Parma, Via Università n. 12, C.F. 00308780345, PEC: protocollo@pec.unipr.it, rappresentata dal Direttore del Dipartimento, Prof. Giovanni Francesco Basini, debitamente autorizzato alla stipula della presente convenzione,

Premesso che

- L'Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l'Università di Parma ha tra le finalità statutarie, la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore e la formazione, anche permanente, e promuove forme di cooperazione con altre Università ed enti italiani e stranieri;
- per il conseguimento delle proprie finalità, entrambe le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi.

Tutto ciò premesso

l'Università di Foggia e l'Università di Parma di seguito denominate anche "le Parti", convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di una Winter School nell'ambito del diritto processuale penale, con sede amministrativa presso l'Università di Foggia.

La Winter School sarà realizzata secondo il programma scientifico e il titolo individuati, di anno in anno, dal Comitato scientifico.

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti.

Art. 2 – Finalità

La Winter School è finalizzata a promuovere l'approfondimento e il confronto scientifico su tematiche di particolare attualità e rilevanza nell'ambito del diritto processuale penale, con specifica attenzione ai profili teorici e applicativi, anche alla luce dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale.

Si prevede il coinvolgimento di giovani studiosi di Diritto processuale penale e, segnatamente, di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, contrattisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della l. 240/2010.

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 50; il Corso non sarà attivato se il numero degli iscritti sarà inferiore a 15.

Le modalità di svolgimento, il programma scientifico, il titolo della Winter School, il numero dei partecipanti, la durata delle attività formative, nonché le eventuali modalità di verifica finale e di valorizzazione dei risultati scientifici saranno definiti, per ciascuna edizione, dai Responsabili scientifici e indicati nei relativi atti di attivazione.

Art. 3 – Comitato scientifico

Le Parti, a seguito della stipula della Convenzione in oggetto, formeranno un Comitato scientifico che procederà a stilare il programma del Corso, a indicarne i docenti e predisporre la prova finale (cfr. art. 2, comma 4).

Il Comitato scientifico sarà composto da giuristi di fama internazionale.

Art. 4 – Modalità di svolgimento

La Winter School si svolgerà annualmente nel luogo e nel periodo individuati dai Responsabili scientifici e indicati negli atti di attivazione della singola edizione.

Le attività formative saranno articolate secondo un programma scientifico definito per ciascuna edizione e potranno comprendere lezioni, relazioni, tavole rotonde, seminari, workshop e momenti di discussione, con il coinvolgimento di studiosi, magistrati, avvocati ed esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale.

La frequenza alle attività formative è obbligatoria secondo le modalità stabilite nel bando o negli atti organizzativi della singola edizione.

Art. 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università di Foggia viene individuata come referente la prof.ssa Donatella Curtotti, ordinario di Diritto processuale penale (ssd GIUR-13/A). Per l'Università di Parma

viene individuato come referente il prof. Fabio Salvatore Cassibba - ordinario di Diritto processuale penale (ssd GIUR-13/A).

Art. 6 – **Docenze**

L'attività didattica sarà svolta da docenti messi a disposizione dall'Università di Foggia e dall'Università di Parma, nonché da professori di altri Atenei.

Si prevede il coinvolgimento di giudici costituzionali, magistrati e di professori emeriti.

Art. 7 – **Modalità di ammissione**

Sono ammessi a partecipare alla Winter School coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero abbiano superato il concorso di ammissione a un corso di dottorato nelle materie affini al corso. Nel caso in cui le richieste di partecipazione fossero superiori al numero massimo di posti disponibili (cfr. art. 2, comma 3), i candidati verranno ammessi in base alla data di iscrizione.

Gli ammessi dovranno corrispondere un contributo d'iscrizione, comprensivo della quota assicurativa, del vitto e dell'alloggio, il cui ammontare sarà definito successivamente.

Art. 8 – **Gestione Amministrativa e Finanziamenti**

All'Università di Foggia sarà affidata la gestione amministrativo-contabile del Corso.

Le risorse finanziarie, provenienti dalle tasse d'iscrizione e da eventuali contributi di enti pubblici o privati, saranno destinate alla copertura delle spese di docenza e dei costi di gestione e realizzazione della Winter School ivi compresi gli eventuali compensi per le attività didattiche e le spese di viaggio, vitto e alloggio dei docenti coinvolti.

Dall'esecuzione delle predette attività non può derivare alcun onere, diretto o indiretto, a carico dell'Università di Parma.

Art. 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest'ultima.

Art. 10 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi

atti.

Art. 11 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

Art. 12 – Legalità, prevenzione della corruzione e codici di comportamento

Le Parti, in quanto amministrazioni pubbliche, si impegnano, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa e delle proprie competenze, a conformare le attività connesse all'esecuzione della presente Convenzione ai principi di legalità, integrità, imparzialità, buon andamento e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e successive modificazioni.

Ciascuna Parte dichiara di avere adottato e di mantenere aggiornati, secondo la normativa applicabile, i propri strumenti di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché i propri Codici etico e di comportamento, consultabili nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna Parte si impegna, per quanto di propria competenza, ad assicurare il rispetto delle disposizioni e dei principi sopra richiamati da parte del proprio personale e degli eventuali collaboratori o soggetti terzi di cui si avvalga nell'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) per "interessato" si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR "la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto". Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.

2) Ciascun soggetto assume la qualifica di autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7 del GDPR, sia nei reciproci rapporti che nell'interesse dei soggetti cui

si riferiscono i dati personali trattati. Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

I dati personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l'esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.

Art. 14 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro del convenuto per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 15 – Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed è soggetta all'imposta di bollo che verrà assolta dall'Università di Foggia.

Art. 16 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA

IL RETTORE

Prof. Lorenzo LO MUZIO

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUUDENZA,

STUDI POLITICI E INTERNAZIONI

IL DIRETTORE

Prof. Giovanni Francesco Basini

Signature Not Verified
UNIVERSITÀ DI PARMA
Firmato digitalmente da Giovanni Francesco Basini
Data: 11.09.2026 19:35:13 CEST